



COMUNICATO UFFICIALE N.40/CS

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 15 Dicembre 2021 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Marco DI LELLO– Presidente;

Avv.Davide PALLOTTINO –Vice Presidente;

Avv. Azzurra AFYFY;Avv.Oddone ALTAVILLA;Avv.Gabriele AMODIO;avv.Ivan ATTRATTO;Avv. Ettore ATZORI;
Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE; Componenti

Dr.Vincenzo SCOGNAMIGLIO; Consulenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Kilian Zoe BEVIS/SSD ARL FBC MESSINA

La C.A.E. riunitasi in data 15.12.2021 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Luca Dambros Da Silva regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 14.10.2021 alla società Football Club Messina SSD a.r.l. ed inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio dell'Avv. Sergio Zumbo per il calciatore nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un vincolo contrattuale che lo legava alla Società Football Club Messina SSD a.r.l. per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00 forfettariamente determinato, con decorrenza dal 01.08.2020 al 30.06.2021. Nello specifico, lo stesso espone, dandone prova documentale, di aver ricevuto, a mezzo bonifico bancario, somme per complessivi Euro 10.015,00, nonché di aver altresì percepito, da parte di Sport & Salute S.p.a.,

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

dei bonus per indennità da Covid-19 per complessivi Euro 800,00. Pertanto, il ricorrente sarebbe creditore di una residua somma pari ad Euro 14.185,00.

La CAE ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Football Club Messina SSD a.r.l., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione, condanna la società Football Club Messina SSD a.r.l. al pagamento in favore del sig. Kilian Zoe Bevis della somma di Euro 14.185,00 (quattordicimilacentottantacinque/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo GUARINO/A.C.N.SIENA 1904 S.r.l.

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Vincenzo GUARINO, regolarmente trasmesso alla A.C.N. SIENA 1904 S.r.l. in data 11/10/2021, per la stagione sportiva 2020/2021 e 2021/2022;

ritenuto che la A.C.N. SIENA 1904 S.r.l., non si è costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.

Tutti i documenti che componevano il reclamo sono stati regolarmente trasmessi alla commissione ed esaminati dalla stessa.

Letti i passi salienti del fascicolo del ricorso, che di seguito riepilogo:

- In data 11 ottobre 2021 il calciatore Vincenzo Guarino trasmetteva reclamo nei confronti della A.C.N SIENA 1904 S.r.l per la stagione sportiva 2020/2021 e 2021/2022 per le seguenti cifre: quanto ad € 8.260,00 per la stagione sportiva 2020/2021, quanto ad € 30.224,00 per la stagione sportiva 2021/2022 per un importo totale complessivo di € 38.484,00; nel reclamo si rende noto che in data 24/08/2021 la Società veniva ammessa al campionato di Serie C e che in spregio degli accordi assunti non convocava il giocatore e neppure lo inseriva nelle liste di svincolo di fatto impedendogli di esercitare la sua attività altrove.
- Per questi motivi viene formulata la richiesta delle competenze dovute in via principale fino alla data dell'effettivo svincolo per una somma complessiva pari ad € 4.554,00, in via

subordinata le competenze calcolate fino alla data di ammissione al Campionato di Serie C ovvero 24/08/2021 per una somma complessiva pari ad € 3.146,40.

- A supporto di tale richiesta nel fascicolo del ricorso viene prodotta copia del contratto sottoscritto tra le parti e regolarmente presentato in LND e copia del comunicato della FIGC di ammissione della Società al campionato di Serie C.
- In data 2 novembre 2021 il Sig. Vincenzo Guarino e il suo Avv.to Federico Schiavoni facevano pervenire alla C.A.E. un documento dove specificavano che la A.C.N. SIENA 1904 S.r.l. ha avanzato una proposta transattiva al calciatore proponendo la somma di € 3.146,40 a saldo e stralcio di quanto richiesto; il calciatore ha accettato la proposta subordinandola al ricevimento di quanto previsto dalla stessa; la A.C.N SIENA 1904 S.r.l. dava riscontro del bonifico effettuato e del conseguente pagamento delle imposte per un totale di € 3.146,40, pertanto il calciatore chiede alla Commissione Accordi Economici LND di dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere in quanto avvenuto e onorato accordo tra la A.C.N. SIENA 1904 S.r.l. e il Sig. Vincenzo Guarino per le causali indicate in narrativa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ORCHI/F.C.RIETI S.r.l.

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 14 ottobre 2021, alla C.A.E. e alla FC Rieti s.r.l., il sig. Alessandro Orchi, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la FC Rieti s.r.l., un accordo economico.

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 17.000,00 a partire dal 1° settembre 2020 per la Stagione Sportiva 2020/2021, in favore del calciatore Alessandro Orchi a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

Il ricorrente dichiara di aver ricevuto dalla società un acconto di euro 11.900,00, di essere creditore del residuo importo di euro 5.100,00, e conseguentemente chiede che l'associazione sia condannata al versamento del medesimo importo di euro 5.100,00, a saldo di quanto dovuto.

Parte ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

La Commissione fissava l'udienza per la trattazione della causa per il giorno 15 dicembre 2021.

L'associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all'udienza.

All'udienza tenutasi in camera di consiglio del 15 dicembre 2021, la Commissione ha trattenuto la causa in decisione.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione dell'associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della FC Rieti s.r.l.;

dichiara accertata l'esistenza del credito del sig. Alessandro Orchi essendo stato documentato l'accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l'importo di euro 17.000,00;

evidenza che parte ricorrente ha decurtato gli acconti già corrisposti dalla società per euro 11.900,00;
visto l'inadempimento incontestato quantificato nella minor somma di euro 5.100,00, così come indicato nella parte motiva;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC Rieti s.r.l. al pagamento in favore del sig. Alessandro Orchi della somma di euro 5.100,00 da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite e-mail all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it
Ordina alla FC Rieti s.r.l. di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio ILLUMINATO/S.S.D.PORTICI 1906 ARL

Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici il 27.10.2021 e trasmesso a mezzo PEC a SSD Portici 1906 in data 27.10.2021 il sig. ILLUMINATO Antonio, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la società SSD Portici 1906 un accordo economico. In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 8.000,00 per la Stagione Sportiva 2020/2021 dal 3.9.2020 al 30.6.2021, in favore del calciatore Illuminato, a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

Il ricorrente dichiara di aver percepito la somma di euro 6.250,00, segnatamente 4.650,00 euro con ricevuti mediante bonifici e assegni e 1.600,00 euro ricevuti da Sport e Salute SpA, e chiede che la società sia condannata al versamento dell'importo residuo di euro 1.750,00 a saldo di quanto dovuto.

Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell'udienza del 15 dicembre 2021.

L'associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all'udienza, nella quale il ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione dell'associazione, benché ritualmente intimata,

dichiara la contumacia della stessa e dichiara accertata l'esistenza del credito del sig.ILLUMINATO, essendo stato documento l'accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l'importo di euro 8.000,00, oltre oneri per la regolarità contributiva;

ritiene di accogliere la domanda formulata dal ricorrente;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la società SSD Portici 1906 al pagamento in favore del sig. Illuminato della somma di euro 1.750,00 da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Ordina alla società SSD Portici 1906 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946

Con ricorso trasmesso a mezzo PEC alla ASD Città di Acireale 1946 in data 8 ottobre 2021 e con lo stesso mezzo in pari data ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici, corredato della documentazione caladata nello stesso e della attestazione del versamento della tassa di euro 100,00, nonché dell'avvenuta notifica alla predetta società, il sig. Francesco VISCOMI, nato a Domodossola (VB) il 22.09.19914 (C.F.VSCFNC91P22D332G), rappresentato e difeso dall'Avv. Priscilla Palombi, del Foro di Roma, presso lo studio della quale in Roma, Via Germanico n. 203, è pure elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura, ha adito questa Commissione, esponendo quanto segue:

1. Per la stagione sportiva 2020/2021 ha sottoscritto con la ASD Città di Acireale 1946 (è scritto, però, FC Rieti Srl), militante nel campionato di calcio a 11 serie D, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 8.01.2021 e previsione di un compenso annuo lordo, determinato forfettariamente, di euro 21.000 00.

2. Quantunque il calciatore abbia regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte con detto contratto per l'intera stagione sportiva, la Società ha, invece, adempiuto in parte alle proprie, provvedendo soltanto al versamento di parte degli importi maturati dal calciatore sino al 30.04.2021.

3. Precisava, inoltre, di aver ottenuto ed incassato il bonus governativo nella stagione sportiva 2020/2021, per un importo totale di euro 6.000,00 e di aver rilasciato apposita dichiarazione comprovante la percezione - in parte dalla società ed in parte da Sport e Salute - di quanto dovutogli sino al 30.04.2021 a mente dell'accordo siglato. Salvo ed impregiudicato, quindi, il diritto ad ottenere quanto ancora dovutogli relativamente alle mensilità di maggio e giugno, per complessivi euro 6.000,00.

4. Una volta terminata la stagione sportiva, la società ha consegnato al Viscomi un assegno di conto corrente bancario di euro 3.000,00 che gli veniva, però, reso impagato. Faceva seguito, quindi, il versamento da parte della stessa ASD Città di Acireale 1946 dell'importo di euro 3.000,00

a copertura, nei termini e secondo le modalità di legge, di detto assegno: somma ricevuta dal Viscomi in conto del maggior avere, residuando a suo favore un credito di euro 3.650,00.

5. Considerati l'inadempimento e la responsabilità della ASD Città di Acireale 1946, per aver violato le norme dell'Ordinamento Federale, il Viscomi ha chiesto che la Commissione Accordi Economici L.N.D. voglia in via principale e nel merito dichiarare che la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non ha rispettato l'accordo economico con il ricorrente e per l'effetto condannarla al pagamento della complessiva somma di euro 3.650,00, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell'attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza ed alla presenza della parte e del suo difensore.

6. La società non faceva pervenire alcuna osservazione, né scritti difensivi o documenti, e veniva comunicata alle parti la fissazione dell'udienza per il 15 dicembre 2021, in occasione della quale è comparso il sostituto del difensore di parte reclamante, debitamente a ciò delegato, insistendo nelle domande formulate. Nessuno è comparso, invece, per la ASD Città di Acireale 1946. Il procedimento veniva, quindi, tenuto a decisione.

* ** *** ** *

La Commissione, verificata la tempestività e ritualità della notifica del reclamo alla società e del deposito presso la Commissione, nonché il regolare deposito dell'Accordo Economico e l'avvenuto versamento della tassa di euro 100,00; letti gli atti difensivi ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, ritiene la domanda del calciatore reclamante, Sig. Francesco Viscomi, fondata.

Nessun dubbio in relazione al contenuto ed all'efficacia dell'accordo concluso dalla parte, versato in atti ed in relazione al quale nessuna osservazione o contestazione è pervenuta da parte della ASD Città di Acireale 1946, nonostante la regolare comunicazione del reclamo. Di nessun rilievo il fatto che nella premessa del ricorso sia stato indicato al capo 1. il nominativo della "FC Rieti S.r.l.", trattandosi di evidente errore materiale, facilmente rilevabile dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo e da tutti i documenti allegati, primo fra tutti l'Accordo Economico, firmato appunto dalla ASD Città di Acireale 1946.

Parimenti deve ritenersi sufficientemente provato, e tanto più considerata la mancata contestazione, l'adempimento da parte del calciatore alle obbligazioni assunte e conseguentemente *l'an debeatur*, avendo perciò il ricorrente maturato pieno diritto a percepire quanto dovutogli in forza dell'accordo perfezionato. In merito al *quantum* occorre evidenziare che

il calciatore ha concluso chiedendo il riconoscimento dell'importo di euro 3.650,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ma nel documento n. 2 allegato al ricorso, definito "*certificato compensi 21.07.2021*", è lo stesso Viscomi a precisare di aver già percepito quanto dovuto a tutto il 30 aprile 2021, restando, invece "*.. salvo ed impregiudicato il diritto di credito relativo alle mensilità di maggio e giugno 2021 a tutt'oggi non onorato e pari alla complessiva somma di euro 6.600,00 seimilaseicento/00*". Ebbene, tenuto conto che il versamento effettuato successivamente dalla società è, come documentato, pari ad euro 3.000,00, l'importo residuo a credito del Viscomi risulta pari ad euro 3.600,00 e non 3.650,00. Per quanto la differenza sia assai modesta, non si rinvencono agli atti documenti, né possono ricavarsi *aliunde* elementi, che consentano di verificare i versamenti via via eseguiti nel corso del tempo dalla società e l'unico dato attendibile è quello contenuto nella dichiarazione/liberatoria del 21.07.2021 sottoscritta dal Sig. Viscomi, non contestata neppure dalla ASD Città di Acireale 1946. La somma ancora dovuta al Sig. Francesco Viscomi è pari, quindi, ad euro 3.600,00: somma da maggiorarsi degli interessi di mora dovuti nella misura legale e sino alla data dell'effettivo integrale pagamento. Si ritiene, invece, di non riconoscere il diritto alla rivalutazione monetaria della somma dovuta. Infatti, pur trattandosi di obbligazione di valuta, la rivalutazione monetaria non si presenta quale conseguenza automatica del ritardato adempimento e non è sufficiente, quindi, la formulazione di una generica domanda di condanna al pagamento del capitale e della rivalutazione monetaria, occorrendo, invece, una specifica domanda di risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c..

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla ASD Città di Acireale 1946 – matricola 949314 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Acireale (CT), Via P. Vasta n. 15, al Signor Francesco VISCOMI, nato a Domodossola (VB) il 22.09.1991 (C.F.VSCFNC91P22D332G), la somma di euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it .

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 10 Gennaio 2022

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Commissario Straordinario
Giancarlo Abete